



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina" costituito da 10 aerogeneratori localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla RWE Renewables Italia s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione in data 18 febbraio 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto *"di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Giannina", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 31,5 MW, localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 131 del 23 luglio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS"*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

18 FEBBRAIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale *"previa acquisizione del concerto"* del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il *"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* è ridenominato *"Ministero della transizione ecologica"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 22152 del 14 ottobre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione elettrica denominato "Serra Giannina";

RILEVATO che il progetto in esame, presentato da RWE Renewables Italia S.r.l. (già E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.), è costituito da 7 aerogeneratori – così ridotti rispetto agli originari 10 - di altezza complessiva pari a 187 metri e di potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 31,5 MW, ed è localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 131 del 23 luglio 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, si è espressa sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, del parere negativo della regione Basilicata, reso con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2020, n. 479 in quanto *"non possono essere esclusi impatti significativi negativi a carico dell'ambiente interessato"*;

RILEVATO che il predetto parere tiene conto della proposta di mitigazione della componente paesaggio, che riduce gli aerogeneratori da 10 a 7, con l'eliminazione di tre aerogeneratori identificati con i numeri 1, 2, e 6, e con lo spostamento dell'aerogeneratore numero 4 di circa 60 metri;

VISTA la nota prot. n. 33058 del 12 novembre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 12794 del 19 aprile 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo in relazione all'impianto in esame, tenuto anche conto del parere prot. n. 3833 del 29 aprile 2020, reso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

VISTA la nota prot. n. 32562 del 24 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 1° dicembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. 133022 del 29 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha fornito la documentazione concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 40480 del 1° dicembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico e le rappresentazioni grafiche concernenti il caso in esame;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'area di Monteserico, su cui insiste il progetto, rappresenta una testimonianza culturale di valore eccezionale, da salvaguardare non solo al fine di mantenere i valori estetico-percettivi, ma in quanto depositaria dei valori identitari della stessa comunità di riferimento;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria, i rappresentanti del Ministero della cultura hanno ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto le turbine in progetto rientrano nel *buffer* di 10 km dal castello di Monteserico, secondo quanto previsto dall'Allegato A della legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, recante *"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010"*;

RILEVATO che, a parere del citato Dicastero, dal citato castello sarebbero visibili tutti gli aerogeneratori - che si aggiungerebbero ai 33 già in esercizio - e che l'opera si inserirebbe in un'area vasta di riferimento fortemente compromessa per la presenza di altri impianti eolici esistenti, autorizzati o in corso di valutazione e, pertanto, ove assentito, genererebbe il cosiddetto *"effetto selva"*, compromettendo irreversibilmente l'immagine del paesaggio;

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, le opere di connessione interferiscono con il Regio Trattarello *"Palmira-Monteserico-Canosa"*, tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e che il patrimonio archeologico nel territorio di interesse si caratterizza da una *"straordinaria consistenza"*;

ATTESO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'area oggetto dell'intervento è contermina a querceti, sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e che l'impianto sarebbe visibile dai centri abitati dei comuni di Banzi (PT) e Genzano di Lucania (PT);

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 1° dicembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adequata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che, come indicato nel citato parere n. 131 del 23 luglio 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto - attualmente destinata a seminativo con colture cerealicole - risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto in questione è esterno ad aree coperte da boschi e foreste, tutelate ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che non rientra nelle zone di rispetto delle acque pubbliche, come accertato dalla predetta Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS;

CONSIDERATO, con riferimento agli impatti visivi del progetto in esame, che gli aerogeneratori sono stati ubicati seguendo i crinali naturali e che l'interdistanza tra gli stessi - riferita anche a quelli già esistenti - va da un minimo di 614 metri e supera, per alcune turbine, il chilometro, in maniera tale da prevenire il cosiddetto "effetto selva";



228

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la visibilità del progetto eolico in oggetto non incrementa l'interferenza nel paesaggio nell'area *buffer* di riferimento, dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, anche tenuto conto della riduzione del numero degli aerogeneratori da 10 a 7 e lo spostamento dell'aerogeneratore denominato 4 di circa 60 metri;

RITENUTO, inoltre, che la presenza di altri impianti nella medesima zona dell'intervento, accertata da entrambi i Ministeri, non appare di per sé un ostacolo alla realizzazione del progetto in esame;

RITENUTO che la mera interferenza degli aerogeneratori e delle opere di connessione con le fasce di rispetto di cui alla citata legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 e, in particolare, con quella relativa al castello di Monteserico, non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO che l'interferenza diretta del progetto con aree sottoposte a vincolo archeologico è limitata all'intersezione con il citato Regio Tratturello "*Palmira-Monteserico-Canosa*", oggi riconoscibile solo su mappe catastali, il cui attraversamento sarà realizzato con l'utilizzo della Trivellazione Orizzontale Controllata - TOC, tecnica che non implica alterazione morfologica e dell'aspetto esteriore dei luoghi;

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati da suoli agricoli, con ampie distese di seminativi destinate a produzioni cerealicole e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "*Serra Giannina*", costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

potenza pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 31,5 MW, localizzato nei comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ), a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 131 del 23 luglio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI